



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

SESTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Politiche per l'istruzione, la formazione ed il lavoro, politiche per la ricerca;
politiche per la cultura, il turismo e lo sport)

Progetto di legge regionale n. 186 relativo a:

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2023 IN
MATERIA DI CULTURA, TURISMO ED EDILIZIA SCOLASTICA

**Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo
49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto**

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del:

PROGETTO DI LEGGE N. 186
di iniziativa della Giunta regionale

Licenziato il 7 giugno 2023 nella seduta n. 95
con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	42	35		7
Maggioranza richiesta	22			

Incaricata di relazionare in Aula la Consigliera Francesca SCATTO

Incaricata di relazionare in aula la Consigliera Vanessa CAMANI
(relazione di minoranza)



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 186

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 2/DDL del 24 febbraio 2023)

**DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2023 IN
MATERIA DI CULTURA, TURISMO ED EDILIZIA SCOLASTICA**

Testo licenziato dalla Sesta Commissione consiliare nella seduta del 7 giugno
2023

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2023 IN MATERIA DI CULTURA, TURISMO ED EDILIZIA SCOLASTICA

Relazione:

Il disegno di legge si colloca, secondo l'esperienza ormai consolidata nella produzione legislativa regionale, come strumento di aggiornamento del complesso legislativo vigente, con novellazioni - prive di variazioni di entrata e di spesa – introducenti nuove discipline o modificanti quelle in vigore, in ragione:

- *di necessari adeguamenti normativi al mutato contesto nazionale e/o europeo di riferimento;*
- *di semplificazione normativa;*
- *di un adeguamento alla domanda di normazione espressa dalle realtà sulle quali incidono le leggi regionali interessate.*

Nello specifico il testo interviene in materia di Cultura, Turismo ed Edilizia scolastica e si compone complessivamente di sette articoli, comprese le disposizioni transitorie e finali.

Il Capo I contiene due disposizioni in materia di Cultura.

L'articolo 1, apporta una modifica all'articolo 4 della legge regionale 30 giugno 2021, n. 20 "Città veneta della cultura" che elenca i criteri di valutazione sulla base dei quali la Commissione regionale nominata per l'assegnazione del titolo annuale di Città veneta della cultura è chiamata a giudicare le proposte.

Tra gli attuali requisiti vi è quello della "sussistenza di adeguata capacità economico-finanziaria del soggetto presentatore, in relazione ai progetti ed alle iniziative oggetto del programma".

Considerata la natura dei candidati che possono essere esclusivamente enti pubblici locali, Comuni o Unioni di Comuni, si ritiene necessario modificare la previsione dell'attuale criterio, che così espresso appare più attinente all'esame di soggetti privati e di operatori economici, ridefinendo l'elemento da sottoporre a valutazione come "adeguatezza del piano economico finanziario, in relazione ai progetti ed alle iniziative oggetto del programma", in tal modo si chiarisce l'oggetto della verifica ovvero se, e in quale misura, il piano economico finanziario proposto dal candidato si dimostri congruo rispetto alle voci di spesa previste per la realizzazione delle attività in programma.

L'articolo 2 apporta una modifica meramente letterale all'articolo 3 della legge regionale 04 novembre 2022, n. 25 "La Grande Guerra infinita: Collaborazione istituzionale col MEVE, attivazione della rete delle OGD e del club di prodotto dei luoghi del primo e del secondo conflitto mondiale", che prevede il possibile coinvolgimento di rappresentanti statali nella Cabina di regia istituita dalla Giunta regionale che ha il compito di esprimere indirizzi in ordine alla predisposizione dei piani e programmi di attività previsti dalla legge regionale ed al loro coordinamento.

Invero la denominazione di alcuni Ministeri e i relativi acronimi sono stati recentemente modificati. Pertanto, come anche da indicazione dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 06/12/2022, si propone di adeguare il testo della legge modificando gli acronimi non più in uso "MIUR", ormai trasformato in "MIM" (Ministero dell'istruzione e del merito) e MiBACT

ormai trasformato in MIC (Ministero della Cultura), inserendo nel testo il generico riferimento ai Ministeri secondo la propria competenza in materia di Istruzione e di Cultura, indipendentemente dalle loro denominazioni.

Il Capo II si compone di due articoli in materia di Turismo, tra loro collegati.

L'articolo 3 apporta una modifica all'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" volta a semplificare le procedure di rilevazione del Sistema informativo regionale del turismo (SIRT).

La proposta normativa è diretta a prevedere che, decorso un periodo di dodici mesi consecutivi senza che i soggetti titolari di strutture che in base alla legge regionale sono tenuti a comunicare alla Regione i dati delle presenze turistiche, la Giunta regionale procede d'ufficio alla chiusura della posizione anagrafica delle strutture ricettive nel SIRT.

Si è infatti constatato che a volte i soggetti tenuti alle citate comunicazioni cessano la loro attività senza però comunicare alla Regione la chiusura definitiva della loro attività. In questi casi, la struttura pur risultando chiusa, tuttavia essa risulta formalmente ancora aperta nella banca dati regionale del SIRT, perché il titolare non ne ha comunicato la chiusura, impedendo così, sia alla Regione, sia all'ISTAT, di avere la conoscenza aggiornata del numero di strutture ricettive veramente aperte, che compongono l'offerta turistica veneta.

Pertanto per motivi di semplificazione procedimentale, si ritiene opportuno modificare il citato articolo 13 disponendo che la Giunta regionale chiuda d'ufficio, nel SIRT, la posizione anagrafica delle strutture ricettive classificate, così come già avviene per le locazioni turistiche ai sensi dell'art. 27 bis della medesima legge regionale 11/2013, dopo un periodo di dodici mesi consecutivi senza che siano stati comunicati alla Regione i dati delle presenze turistiche da parte dei soggetti tenuti a dette comunicazioni.

L'articolo 4 del disegno di legge si collega alle modifiche proposte all'articolo 13 della legge regionale 11/2013 ed è diretto ad abrogare il comma 8 dell'articolo 35 della citata legge il quale prevede che qualora la Giunta regionale rilevi la mancanza di presenze turistiche per un anno consecutivo in una struttura ricettiva, il comune, su segnalazione della Giunta regionale, verifica il rispetto del periodo di apertura della struttura con apposito sopralluogo.

L'approvazione della proposta modificativa contenuta nell'articolo 3 del presente disegno di legge farà diventare superflua la previsione contenuta nel citato comma 8 dell'articolo 35, posto che verrà disposta la chiusura d'ufficio nel SIRT della posizione anagrafica delle strutture ricettive classificate, dopo un periodo di dodici mesi consecutivi, senza comunicazione alla Regione dei dati delle presenze turistiche.

Pertanto per motivi di coordinamento normativo e di semplificazione procedimentale, si propone quindi di abrogare il citato comma 8 dell'articolo 35 della legge regionale 11/2013.

Il Capo III, inserito in sede d'esame presso la commissione referente, si compone di un solo articolo – articolo 5 – col quale si apporta una modifica alla legge regionale legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59, "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie".

La novellazione introduce nella citata legge l'articolo 3 bis col quale, al fine di assicurare la fruibilità degli edifici scolastici, in casi di particolare urgenza e indifferibilità dei lavori, per esigenze di salute pubblica, pubblica incolumità ed eliminazione delle barriere architettoniche, la Giunta - a valere sulla disponibilità della stessa legge n. 59/1999, come rifinanziata dall'ultimo bilancio di esercizio - possa intervenire, a consentire la realizzazione di quegli interventi che assicurino la continuità del servizio scolastico.

Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo IV con due disposizioni finali: la prima contiene la clausola di neutralità finanziaria (articolo 6) con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; la seconda norma (articolo 7) è riferita all'entrata in vigore della legge, prevista nel giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sulla proposta di legge la Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 7 giugno 2023, ha espresso a maggioranza parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

Hanno votato a favore i seguenti consiglieri, rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari e Favero), Zaia Presidente (Cestaro; Giacomini; Scatto; Vianello, Villanova e Cavinato con delega di Sandonà), Veneta Autonomia (Piccinini), Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni (Razzolini con delega di Polato; Soranzo e Pavanetto), Forza Italia Berlusconi – Autonomia per il Veneto (Bozza).

Si sono astenuti i consiglieri rappresentanti dei gruppi consiliari: Partito Democratico Veneto (Camani con delega di Possamai Giacomo), Il Veneto che Vogliamo (Ostanel).

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2023 IN MATERIA DI CULTURA, TURISMO ED EDILIZIA SCOLASTICA

CAPO I - Disposizioni in materia di cultura

Art. 1 – Modifica all'articolo 4 della legge regionale 30 giugno 2021, n. 20 “Città veneta della cultura”.

1. Il numero 5 della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 30 giugno 2021, n. 20 “Città veneta della cultura” è sostituito dal seguente:

“5) adeguatezza del piano economico finanziario, in relazione ai progetti ed alle iniziative oggetto del programma;”.

Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 04 novembre 2022, n. 25 “La Grande Guerra infinita: Collaborazione istituzionale col MEVE, attivazione della rete delle OGD e del club di prodotto dei luoghi del primo e del secondo conflitto mondiale”.

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 04 novembre 2022, n. 25 “La Grande Guerra infinita: Collaborazione istituzionale col MEVE, attivazione della rete delle OGD e del club di prodotto dei luoghi del primo e del secondo conflitto mondiale”, le parole: “*MIUR, MIBACT*” sono sostituite dalle seguenti: “*Ministero competente in materia di Istruzione, Ministero competente in materia di Cultura*”.

CAPO II - Disposizioni in materia di turismo

Art. 3 - Modifica all'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” è inserito il seguente:

“5 bis. Decorso un periodo di dodici mesi consecutivi senza che i soggetti di cui al comma 5 abbiano comunicato alla Giunta regionale i dati delle presenze turistiche, la Giunta regionale procede d'ufficio alla chiusura della posizione anagrafica delle strutture ricettive nel SIRT, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al comma 3.”.

Art. 4 - Abrogazione del comma 8 dell'articolo 35 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. Il comma 8 dell'articolo 35 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” è abrogato.

CAPO III - Disposizioni in materia di edilizia scolastica

Art. 5 – Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59, “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie”.

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59, "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie" è inserito il seguente articolo 3 bis:

"Articolo 3 bis – Interventi straordinari

1. *Al fine di assicurare la fruibilità degli edifici scolastici di cui all'articolo 1, in casi di particolare urgenza e indifferibilità dettati da esigenze di tutela della salute pubblica e/o della pubblica incolumità, anche qualora riguardino l'eliminazione di barriere architettoniche, la Giunta regionale può prevedere di intervenire a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 e, a valere sulle disponibilità della presente legge, per la realizzazione di interventi finalizzati a garantire la continuità scolastica.*
2. *La Giunta, garantendo in ogni caso il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, individua i criteri per la qualificazione del ricorrere dei presupposti di cui agli interventi del presente articolo, su cui entro trenta giorni, termine decorso il quale si prescinde dal parere, si esprime la competente commissione."*

CAPO IV - Disposizioni finali

Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 7 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 – Modifica all'articolo 4 della legge regionale 30 giugno 2021, n. 20 “Città veneta della cultura”.....	5
Art. 2 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 04 novembre 2022, n. 25 “La Grande Guerra infinita: Collaborazione istituzionale col MEVE, attivazione della rete delle OGD e del club di prodotto dei luoghi del primo e del secondo conflitto mondiale”.....	5
Art. 3 - Modifica all’articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.....	5
Art. 4 - Abrogazione del comma 8 dell’articolo 35 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.....	5
Art. 5 – Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59, “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie”.	5
Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria.	6
Art. 7 - Entrata in vigore.....	6